

# COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di Rimini



# REGOLAMENTO Polizia Urbana

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23.08.2011



## **INDICE**

### **Capo I - Disposizioni generali**

Art. 1 – Finalità.....	5
Art. 2 - Attività di polizia urbana.....	5
Art. 3 - Utilizzo del volontariato.....	6
Art. 4 - Ordini verbali.....	6

### **Capo II - Uso e mantenimento del suolo pubblico**

Art. 5 - Comportamenti vietati.....	6
Art. 6 - Sgombero della neve .....	9

### **Capo III - Decoro urbano**

Art. 7 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni.....	9
Art. 8 - Esercizi commerciali.....	11
Art. 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati.....	14
Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	16
Art. 11 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti e della pubblicità fonica.....	16

### **Capo IV - Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana**

Art. 12 - Divieto di suoni e schiamazzi.....	18
Art. 13 - Disciplina degli orari della città.....	20
Art. 14 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.....	22
Art. 15 - Divieto di bivacco e accattonaggio.....	24
Art. 16 - Uso dei dispositivi antifurto.....	25
Art. 17 - Botti e petardi.....	26
Art. 18 - Accensione e fuochi.....	26
Art. 19 - Acquisto ed assunzione stupefacenti su suolo pubblico.....	27

### **Capo V - Tutela e tenuta degli animali**

Art. 20 - Accompagnamento, conduzione e tenuta degli animali.....	27
---	----

Art. 21 - Custodia animali.....	29
Art. 22 - Animali pericolosi.....	29
Art. 23 - Bestiame, animali da cortile.....	30

#### **Capo VI - Sale giochi e Sale scommesse**

Art. 24 - Sala Giochi.....	30
Art. 25 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico.....	31
Art. 26 – Prescrizioni.....	32
Art. 27 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery.....	32

#### **Capo VII - Mestieri artistici su suolo pubblico**

Art. 28 - Opere dell'ingegno a carattere creativo.....	33
Art. 29 - Artisti di strada.....	33

#### **Capo VIII - Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico**

Art. 30 - Luna Park temporanei, Circhi, singole attrezzature.....	34
Art. 31 - Divieto di campeggio libero.....	35

#### **Capo XIX - Disciplina del commercio su aree pubbliche e dei Centri Commerciali Naturali**

Art. 32 - Commercio itinerante.....	36
Art. 33 - Centri commerciali naturali.....	36

#### **Capo X - Sanzioni**

Art. 34 - Sanzioni amministrative.....	36
--	----

#### **Capo XI - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 35 - Rinvii ad altri regolamenti.....	37
--	----

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

**1.** Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto comunale con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di propria competenza al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) promuovere e disciplinare forme di riduzione delle controversie relative alle materie del presente regolamento attraverso accordi e mediante l'utilizzo della mediazione a cura dell'Amministrazione Comunale e della società civile;
- e) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- f) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

**2.** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**3.** Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Attività di polizia urbana**

**1.** Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

**2.** Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale

di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**3.** I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n° 21.

**4.** Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

**5.** Compete alla Giunta Comunale, ai Dirigenti e al Sindaco disciplinare le norme, attività, condizioni ed i relativi orari stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 3 - Utilizzo del volontariato**

**1.** Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

### **Art. 4 - Ordini verbali**

**1.** Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

## **Capo II - USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 5 - Comportamenti vietati**

**1.** E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

- a) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- b) immergersi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
- c) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati della recinzione esterna degli edifici;
- d) è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non presso le aree ecologiche individuate nel territorio;
- e) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- f) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, limitatamente a situazioni che provochino pericolo o danneggiamenti a persone o cose;
- g) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati. È altresì vietato sputare sia per motivazioni di carattere igienico sanitario che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici, e gettare carte e mozziconi di sigaretta o simili;
- j) eseguire la pulizia o il lavaggio di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- k) insozzare le pubbliche vie;
- l) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
- m) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché incatenarsi ad essi;
- n) sdraiarsi, dormire su strade, piazze, marciapiedi e sedersi sui gradini degli Uffici Pubblici qualora arrechi ostacolo al pubblico passaggio, sdraiarsi ovvero dormire sulle panchine pubbliche;
- o) organizzare in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle "tre carte" o "tre campanelle" o simili;
- p) partecipare al gioco di abilità cosiddetto delle "tre carte" e "tre campanelle" o simili di cui al precedente punto n);

- q) assumere bevande con contenuto alcolico superiore a ventuno gradi alcolici effettuata in luogo pubblico, il divieto non si applica in caso di assunzione di cui sopra effettuata nell'area ove si svolga l'attività somministrazione condotta da parte di pubblici esercizi od in caso di manifestazione autorizzata;
- r) fatte salve le disposizioni che regolano la materia è vietato provocare qualsiasi esalazione che rechi danno o molestia;
- s) collocare, affiggere o appendere cartelli e alcunché su alberi e beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. Gli agenti accertatori provvederanno a rimuovere immediatamente i cartelli;
- t) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- u) è vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento;
- v) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motori transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con esigenze tecnico/funzionali.

**2.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

**3.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

**4.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) ed j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

**5.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera m), o),q) ed r) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**6.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera p) e v) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

**7.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera e), f), g), h), i), l), s), t) e u), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

**8.** Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

### **Art. 6 - Sgombero della neve**

**1.** I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

**2.** I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

**3.** Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

**4.** E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

**5.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

### **Capo III - DECORO URBANO**

#### **Art. 7 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni**

**1.** I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità, per quanto di loro competenza ai sensi del codice civile.

**2.** I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituita da mattoni, ovvero rete elettro-saldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione da parte di terzi.

**3.** I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale

dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni qualvolta ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.

**4.** I proprietari, gli inquilini e gli amministratori hanno l'obbligo di tenere sempre puliti i cortili delle case da loro possedute, abitate o amministrate.

**5.** L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

**6.** I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni e fabbricati all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche, ivi compreso evitare l'accumulo di acqua presso terreni e fabbricati.

**7.** I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

**8.** Per assicurare il decoro e l'igiene, a cura dei frontisti, va effettuato il taglio dell'erba e la rimozione e corretto smaltimento di eventuali rifiuti.

**9.** Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni all'interno del territorio urbanizzato.

**10.** La rimozione delle ante di legno o di altro materiale di chiusura delle vetrate degli esercizi pubblici, commerciali e strutture ricettive dovrà avvenire almeno 7 giorni prima delle festività pasquali e la relativa ricollocazione non potrà avvenire prima del 30 settembre di ciascun anno.

**11.** Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, si procederà, prima ed obbligatoriamente, ad intimare al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine.

**12.** Qualora sia accertato l'adempimento alla diffida, non si provvede ad elevare la sanzione amministrativa sotto specificata.

**13.** Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del

proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

**14.** Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

**15.** Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

### **Art. 8 - Esercizi commerciali**

**1.** È consentito collocare all'esterno di ogni esercizio, un numero massimo complessivo di 2 sedie ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

**2.** È fatto divieto assoluto (fatto salva l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale) di:

- a) apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio;
- b) appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne /o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno;
- c) appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all'interno dell'esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate;
- d) utilizzare come espositori per la merce qualsiasi altra attrezzatura anche tecnologica, idonea all'esposizione, alla commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti che non rientri o sia difforme dalla tipologia costituita da vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/cesti in vimini;
- e) collocare a terra la merce in esposizione;
- f) impianti elettrici o vaganti, fatta salva la certificazione di legge.

**3.** Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e/o private gravate da servitù di pubblico passaggio utilizzate per l'esposizione di merci da parte di esercizi commerciali, e la collocazione di tavolini e sedie da parte degli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'installazione di altri manufatti e/o arredi, nelle seguenti zone: **"ISOLA DEI PLATANI"** (Via P. Guidi, P.le Don Minzoni, P.zza Matteotti, P.le Gramsci e limitatamente alle zone interessate da intervento di arredo urbano di Via Adriatico, Via Torre, Via Mar Jonio); **VIA ADRIATICO**, nel tratto compreso fra la via Mediterraneo e la linea ferroviaria; **VIA ARNO**, nel tratto compreso fra

la via Torre e la linea ferroviaria; considerato che trattasi di aree interessate da interventi di arredo urbano e in ragione dell'omogeneità e continuità dei luoghi, vige la seguente disciplina, fatta salva la possibilità di operare una definizione delle attività e delle zone con Ordinanza Dirigenziale.

**4.** Per la zona denominata **"ISOLA DEI PLATANI"** (Via P. Guidi, P.le Don Minzoni, P.zza Matteotti, P.le Gramsci e limitatamente alle zone interessate da intervento di arredo urbano di Via Adriatico, Via Torre, Via Mar Jonio):

- a) Esposizione esterne ai negozi: è vietata l'occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti; tale divieto è esteso anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi. E' altresì vietata la collocazione di merci con appendi abiti e mezzi analoghi, sulle pareti esterne ai negozi. E' invece consentito mantenere la collocazione di bacheche installate precedentemente, purchè la profondità max sia non superiore a cm 40 e l'altezza da terra non sia superiore a cm 220. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, è ammessa la collocazione di un massimo di due sedie ed un appoggio (tavolo alto), di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, mentre è vietato l'utilizzo di panchine.
- b) Sedie e tavolini: è ammessa la collocazione di sedie e tavolini all'esterno di pubblici esercizi con licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree individuate con proprio atto deliberativo dalla Giunta Comunale, così come disposto dall'art. 20, comma 1, del richiamato regolamento.

**5.** Per le aree di **VIA ADRIATICO**, nel tratto compreso fra la via Mediterraneo e la linea ferroviaria e **VIA PASCOLI**, nel tratto compreso fra la Via Metauro e la Via Albertazzi:

- a) Esposizione esterne ai negozi: è ammessa l'occupazione di suolo pubblico e/o privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti, collocati in appositi espositori che non devono essere realizzati con materiali di fortuna, quali assi su cavalletti, tavoli, cartoni e contenitori a terra; tale disposizione è estesa anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi, per una superficie massima di profondità, pari a ml 0,70, e di larghezza massima, pari alla vetrina dell'esercizio pubblico e/o negozio, in alternativa l'esposizione può essere autorizzata nella parte di fronte al muro del locale commerciale. Deve inoltre essere rispettata l'altezza massima per gli espositori, pari a ml 1,50. E' altresì vietata la collocazione di merci con appendi abiti e mezzi analoghi, sulle pareti esterne ai negozi. E' invece consentito mantenere la collocazione di bacheche installate precedentemente,

purchè la profondità max sia non superiore a cm 40 e l'altezza da terra non sia superiore a cm 220. E' possibile collocare fino a due sedie, purché in posizione che sporga per una misura non superiore a ml 0,70 rispetto alla vetrina del negozio.

- b) Sedie e tavolini: è ammessa la collocazione di sedie e tavolini all'esterno di pubblici esercizi con licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree individuate con proprio atto deliberativo dalla Giunta Comunale, così come disposto dall'art. 20, comma 1, del richiamato regolamento.

L'occupazione dovrà essere regolarmente autorizzata.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, è ammessa la collocazione di un massimo di due sedie, mentre è vietato l'utilizzo di panchine.

**6.** Per le aree di **VIA ARNO**, nel tratto compreso fra la via Torre e la linea ferroviaria,

- a) Esposizione esterne ai negozi: è ammessa l'occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti, collocati in appositi espositori che non devono essere realizzati con materiali di fortuna, quali assi su cavalletti, tavoli, cartoni e contenitori a terra, tale disposizione è estesa anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi; la superficie massima di profondità pari a ml 0,20 e di larghezza massima pari alla vetrina dell'esercizio pubblico e/o negozio. Gli espositori devono comunque rispettare l'altezza massima pari a ml 1,50.

L'occupazione dovrà essere regolarmente autorizzata.

**7.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 83,33 a euro 500,00.

**8.** Le violazioni al presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 20 del Codice della Strada, comportano altresì la rimozione della merce e/o manufatti collocati abusivamente a carico dell'autore della violazione; qualora il trasgressore non provveda alla rimozione si procederà d'ufficio con il recupero delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.

**9.** Per l'installazione di tendi solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

**10.** Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

**11.** Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

**12.** Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

### **Art. 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati**

**1.** Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

**2.** Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

**3.** I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

**4.** E' vietato arrampicarsi sugli alberi, fatto salvo per motivi di giardinaggio, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.

**5.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

- a) da euro 50,00 a euro 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
- b) di euro 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
- c) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione.

E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

**6.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.

**7.** Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

**8.** E' vietato imbrattare con disegni e/o scritte, immobili, pubblici e/o privati al di fuori degli spazi autorizzati. Nel caso in cui tali disegni e/o scritte siano realizzati con vernici bombolette spray la sanzione amministrativa è aumentata del triplo. E' sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per danni al patrimonio pubblico. E' sempre disposto il sequestro amministrativo delle attrezzature ai fini della confisca e soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

**9.** Nei parchi giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:

- a) il bivacco, escluso il pic-nic autorizzato;
- b) passare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, boschetti, recinti;
- c) cogliere erbe e fiori, manomettere in qualsiasi modo gli alberi, le piante e le siepi, distaccarne o guastarne i rami e le foglie;
- d) appendervi o affiggervi qualunque cosa, scuoterli, fatte salve le relative autorizzazioni;
- e) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini, boschetti, aree chiuse, sbocchi a mare recintati, su suolo pubblico;
- f) circolare e/o sostare con i veicoli a motore, in caso di recidiva si applica il triplo della sanzione minima;
- g) accendere fuochi, se non autorizzati;
- h) l'uso delle attrezzature da gioco ai ragazzi di età superiore ai 12 anni;
- i) far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- j) rimuovere o danneggiare i nidi e le tane;
- k) catturare o molestare gli animali selvatici;
- l) asportare terra;
- m) fare uso improprio delle acque;
- n) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- o) è consentito condurre cani provvisti di guinzaglio e di museruola qualora si tratti di cani di grossa taglia;

p) la circolazione di veicoli e di cavalli, è ammessa esclusivamente per forze di polizia, Polizia municipale, provinciale, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi addetti alla manutenzione e pulizia dell'area verde, delle infrastrutture esistenti e dell'arredo urbano.

**10.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), e) ed f) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 600,00.

**11.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera b) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 17,00 a euro 150,00.

**12.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

**13.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera g), h), i), j), k), l), m), n), o) e p) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

#### **Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

**1.** Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

**2.** Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

#### **Art. 11 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti e della pubblicità fonica**

**1.** A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione, l'affissione su qualsiasi luogo e la diffusione non regolata ai sensi

del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

**2.** I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

**3.** I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone, mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti o mediante la cosiddetta consegna "porta a porta". La distribuzione brevi mano non deve essere causa di disturbo e/o molestia ai cittadini.

**4.** La libera distribuzione di volantini, anche da parte di sindacati e categorie, è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni o particolari rivolte alla cittadinanza.

**5.** E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi vigenti.

**6.** I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.

**7.** La pubblicità fonica itinerante nell'area a mare della ferrovia è consentita unicamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, previa comunicazione all'ufficio competente almeno 5 (cinque) giorni prima.

**8.** Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**9.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

**10.** E vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario, fatto salvo quanto disposto dal regolamento

per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

**11.** Chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione del relativo canone e nelle singole autorizzazioni, limitatamente, allo svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta di firma o raccolta fondi, è obbligato a:

- a) non infastidire le persone con richiami od altro in modo da attirarne l'attenzione od ottenere firme, contributi e/o offerte;
- b) gli addetti devono essere provvisti di cartellino di riconoscimento ove venga indicato il nome dell'ente, associazione, comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto e la foto.

**12.** Chiunque viola le disposizioni del comma 11, lettera a), b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 210,00.

#### **Capo IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA**

##### **Art. 12 - Divieto di suoni e schiamazzi**

**1.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture ricettive, autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 69, 86 del TULPS o che abbiano presentato valida segnalazione di inizio di attività nei casi consentiti dalla Legge o abilitati anche ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 26/7/2004 n. 14, o da altre disposizioni di

settore, ad effettuare spettacoli e trattenimenti musicali, sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) qualora gli spettacoli ed i trattenimenti musicali siano effettuati nelle pertinenze esterne (ad esempio spazi pubblici in concessione, verande, giardini), salva diversa prescrizione impartita al rilascio della licenza, dovranno svolgersi, di norma, entro e non oltre la fascia oraria compresa fra le ore 18,00 e le ore 1,00 ( per le sole attività ricettive dalle ore 18,00 alle ore 24,00), dovranno essere in ogni caso rispettate le soglie di rumorosità stabilite dalla normativa vigente in materia;
  - 2) i titolari di pubblici esercizi, e strutture ricettive che effettuano manifestazioni con carattere saltuario e o occasionale dovranno rispettare le prescrizioni di cui al punto precedente ed effettuare, entro le ore 14,00 del giorno di effettuazione del trattenimento musicale e o festa da ballo, comunicazione in forma scritta al comando polizia municipale;
  - 3) per gli spettacoli ed i trattenimenti musicali occasionali, nonché quelli che si inseriscono nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, promozionali e simili organizzate dal comune o organizzate da privati in collaborazione con il comune o per le quali il comune abbia concesso il patrocinio l'orario potrà essere di volta in volta determinato, a prescindere da quanto previsto dalle disposizioni sopra dettate ed inserito nel titolo autorizzatorio;
  - 4) Per gli spettacoli ed i trattenimenti musicali che si inseriscono nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, promozionali e simili organizzate dal Comune o da privati in collaborazione con il Comune o per le quali il Comune concesso il patrocinio, non possono tenersi altri spettacoli, sia pubblici che privati, con emissioni sonore nell'area di 100 (cento) metri;
  - 5) spetta al Dirigente competente l'esatta determinazione delle fasce orarie sopra riportate, nonché le altre prescrizioni in materia.
- c) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 24.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Bellaria Igea Marina; è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Bellaria Igea Marina;

- d) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;
- e) chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13:00 alle ore 15,30 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato;
- f) le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle 08:00 e dopo le ore 22:00, fatte salve le esigenze del risparmio energetico.

**2.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

**3.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. c), d), e) ed f), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

**4.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

**5.** In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

**6.** L'Amministrazione Comunale promuove tutte le azioni per una risoluzione bonaria delle eventuali controversie in detta materia, attivando eventuali incontri fra esercenti cittadini ed associazioni di categoria.

### **Art. 13 - Disciplina degli orari della città**

**1.** Il Sindaco/Dirigente, con propria ordinanza, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale,

prevedendo anche fasce orarie differenziate in funzione dell'assunzione degli impegni di cui al comma 3 da parte dei titolari delle attività.

**2.** Nell'esercizio di attività anche in se non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, nell'utilizzo di materiali rumorosi.

**3.** Il Sindaco/Dirigente può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 4.

**4.** Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
- e) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

f) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

**5.** Il Sindaco/Dirigente può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a pubblici esercizi e esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita da asporto di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

**6.** Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

**7.** Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

**8.** La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00. La reiterata violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

**9.** Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**10.** Chiunque viola le disposizioni del comma 2, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00.

#### **Art. 14 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano**

**1.** L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il

ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

**2.** I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

**3.** I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela. I gestori sono obbligati, alla chiusura dell'esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti posti all'esterno dei locali, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazioni, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento.

**4.** Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art. 3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

**5.** Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Fatta salva

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**6.** Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tenuto conto della vocazione turistica della città, i titolari degli esercizi pubblici e stabilimenti balneari attivi sul territorio comunale dovranno adoperarsi affinché venga garantita la massima fruibilità dei servizi igienici esistenti. 50 – 300.

**7.** Al fine di evitare che tali oggetti possano divenire armi improprie nelle mani di persone in stato di alterazione psico fisica, è fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar) o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale per le finalità sopra indicate.

**8.** In questi casi, si procederà, prima ed obbligatoriamente, ad intimare al titolare dell'attività di adempiere, mediante diffida anche verbale.

**9.** Qualora sia accertato l'adempimento alla diffida, non si provvede ad elevare la sanzione amministrativa.

**10.** È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

**11.** Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 15 - Divieto di bivacco e accattonaggio**

**1.** Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;

- b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- c) soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, presso i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
- f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti;
- g) la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- h) è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e in quello demaniale marittimo: tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore la violazione di quanto sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 200,00. la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;
- i) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.

**2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca.

### **Art. 16 - Uso dei dispositivi antifurto**

**1.** Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in

modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.

**2.** Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo.

**3.** Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

**4.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Dette sanzioni si applicano trascorsi 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

### **Art. 17 - Botti e petardi**

**1.** E' vietato:

- a) l'uso improprio di botti, petardi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose, nonché di altri articoli fastidiosi o molesti;
- b) l'uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi o molesti.

**2.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Art. 18 - Accensione e fuochi**

**1.** È vietato bruciare materiale di qualsiasi genere o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini e fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatti salvi i fuochi nei cantieri che non arrecano molestia ad altri. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona con numero di persone occorrente fino a quando il fuoco non sia spento.

**2.** È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalle normative vigenti.

**3.** Senza preventiva autorizzazione è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici.

**4.** In occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nella serata antecedente la ricorrenza di San Giuseppe (19 marzo) e della Annunciazione della M. V. (25 marzo) è consentita l'accensione di fuochi.

**5.** L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato sulle aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, perché non si rechi molestia ad altre persone.

**6.** Se per qualsiasi causa anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

**7.** Nei centri abitati e nei parchi è vietato accendere fuochi liberi.

**8.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

### **Art. 19 - Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico**

**1.** Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione di sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale, condotti su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico passaggio.

**2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 300,00.

## **Capo V - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 20 - Accompagnamento, conduzione e tenuta degli animali**

**1.** I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'Anagrafe canina del comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono in possesso.

**2.** I proprietari di cani devono far applicare dal veterinario, il codice di riconoscimento (microchip) ricevuto al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina del comune unitamente alla documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione deve essere custodita dal proprietario dell'animale ed esibita agli addetti alla vigilanza e controllo.

**3.** Ai proprietari ed ai detentori di cani di munire obbligatoriamente:

- a) di idonea museruola o guinzaglio i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, esclusi gli animali di piccola taglia;
- b) di museruola o guinzaglio i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto;
- c) possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani pastori e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile e del corpo dei VV.FF. quando sono utilizzati per servizio.

**4.** Ai proprietari, detentori di cani e a chiunque assume la custodia di un cane:

- a) di essere sempre muniti di palette e/o sacchetti per la raccolta degli escrementi quando conducono cani in aree pubbliche;
- b) nel caso in cui il cane defechi su suolo pubblico di provvedere immediatamente alla pulizia della superficie interessata. Le feci raccolte vanno depositate nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- c) di impedire ai cani di entrare nelle aiuole, con pericolo di danni alle piante e/o fiori.

**5.** le disposizioni di cui al punto 4 non si applicano alle persone non vedenti, quando conducono cani addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

**6.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 232,00.

**7.** Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e 4 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 57,00 a euro 154,00.

**8.** Chiunque viola le disposizioni del comma 3, lettera a), b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 258,22.

**9.** Chiunque viola le disposizioni del comma 4, lettera a), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

## **Art. 21 - Custodia animali**

### **1. E' vietato:**

- a) tenere animali all'aperto sprovvisti di un riparo che non abbia una protezione dal contatto immediato con il suolo, coperto sul almeno tre lati, di altezza inferiore a metri 1,50, ove gli animali possano ripararsi in caso di intemperie;
- b) legare animali ad una catena che non consenta all'animale di poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena deve essere apposta in maniera idonea da evitare che l'animale rimanga impigliato nella stessa.

### **2. I detentori di cani devono:**

- a) apporre agli accessi una targhetta con la dicitura "attenti al cane" avente una dimensione minima di metri 0,30 per metri 0,20, fatti salvi i cani di piccola taglia;
- b) provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete fitta in modo tale da rendere impossibile il contatto con l'ara pubblica;
- c) i detentori di animali devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato.

**3.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), e del comma 2, lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 210,00.

**4.** Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

**5.** Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

## **Art. 22 - Animali pericolosi**

**1.** È vietato far circolare animali feroci e pericolosi nel territorio comunale anche se in forma di sfilata. L'introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro detenzione.

**2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

### **Art. 23 - Bestiame animali da cortile**

**1.** È vietato entro il perimetro del territorio urbanizzato tenere suini, bovini, equini ed animali di bassa corte (polli, oche, tacchini, conigli e volatili in genere).

**2.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

## **Capo VI -SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE**

### **Art. 24 - Sala Giochi**

**1.** Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

**2.** L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:

- a) siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
- b) i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- c) siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- d) il rumore prodotto dagli apparecchi da gioco non si propaghi all'esterno dalle ore 13,30 alle 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 8,00;
- e) i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 70 mq non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi;

- f) tra gli esercizi preesistenti vi deve essere una distanza di almeno metri 150, che possono essere derogati in caso di motivate esigenze, la distanza va calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
- g) sia rispettata la distanza minima di metri 100 misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, strutture sanitarie, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

**3.** I gestori assumono gli obblighi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.

**4.** L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre i casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

**5.** L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

**6.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

### **Art. 25 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico**

**1.** Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S..

2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

### **Art. 26 – Prescrizioni**

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

2. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

3. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

4. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

5. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali. Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

### **Art. 27 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery**

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Rimini.

2. Il Sindaco stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.

3. E' vietato la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti.

4. L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

5. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.

## **Capo VII - MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 28 - Opere dell'ingegno a carattere creativo**

1. L'attività riguardante la vendita o l'esposizione delle opere di ingegno creativo sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 114/98.

2. Per l'attività di vendita o l'esposizione delle opere di ingegno creativo vengono predisposti spazi nell'ambito delle fiere ordinarie e/o straordinarie approvate con delibera di C.C. o attraverso determinazione del dirigente competente per settore.

3. Chiunque espone per la vendita o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate con delibera di Giunta o in violazione delle altre disposizioni del presente articolo e dei provvedimenti attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

### **Art. 29 - Artisti di strada**

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (ad esempio giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e quindi non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. L'attività deve essere esclusivamente svolta nelle aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale e comunque permane l'obbligo di NON esercitare l'attività:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio individuate con delibera della Giunta;

e) tra le ore 24.00 e le ore 9.00;

f) davanti a vetrine ed ingressi.

**3.** Le aree verranno assegnate a coloro i quali presentano comunicazione entro 5 giorni dalla spettacolazione e l'occupazione dell'area non dovrà superare le tre ore giornaliere, l'orario dovrà essere indicato all'interno della comunicazione e potrebbe essere variato dall'ufficio competente in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

**4.** L'esercizio delle attività dei c.d. madonnari deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio comunale competente tenuto conto delle modalità di svolgimento di detta attività.

**5.** È vietato lo svolgimento dell'attività effettuata direttamente su suolo pubblico; l'attività è inoltre vietata in aree pedonali.

**6.** È consentita l'occupazione di suolo pubblico, previa autorizzazione, con teli, pannelli e simili appoggiati su suolo pubblico, successivamente disegnati senza danneggiamenti al manto stradale.

**7.** Qualora più comunicazioni pervengano per la stessa area e giornata (o serata) verrà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione della comunicazione di che trattasi.

**8.** I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza Stradale.

**9.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

**10.** A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

**11.** In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

**12.** Le aree in cui è possibile svolgere l'attività saranno determinate con delibera di Giunta Comunale dai competenti uffici.

## **Capo VIII – SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 30 - Luna Park temporanei, Circhi, singole attrazioni**

**1.** Le attività di spettacolo viaggiante e circense sono esercitate unicamente su aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale così come previsto dalla L. 337/68.

**2.** Ogni attrazione ricompresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 dovrà essere munito di apposito codice identificativo così come previsto dal D.M. 18/05/2007 ed attenersi alle circolari esplicative emanate dal Ministero dell'Interno.

**3.** Per gli spettacoli circensi, l'installazione dovrà avvenire di norma, almeno 15 gg. di distanza l'una dall'altra e il periodo dovrà essere concordato entro il 01 maggio con l'ufficio competente.

**4.** Per ciò che riguarda il dettaglio della regolamentazione si fa rinvio al regolamento vigente in materia.

**5.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

### **Art. 31 - Divieto di campeggio libero**

**1.** In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze i parcheggi e altre aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. È vietato nelle aree pubbliche della città dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli, l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco.

**2.** Gli operatori di P.M. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune compresa la rimozione coattiva dei veicoli in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo se del caso, la collaborazione delle altre FF.PP..

**3.** Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato, soggiace alla sanzione amministrativa da 77,00 a 462,00 euro e questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità di cui all'art. 159 del c.d.s. avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tener il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

## **Capo VIX - DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI**

### **Art. 32 - Commercio Itinerante**

**1.** Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 12/99, l'attività può essere svolta in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune. Non è possibile svolgere tale attività nella zona mare della Via Ravenna.

**2.** E' sempre disposto il sequestro ai fini della confisca della merce posta in vendita.

### **Art. 33 - Centri Commerciali Naturali**

**1.** L'amministrazione comunale promuove la creazione e lo sviluppo dei centri commerciali naturali così come disciplinati dalla legislazione regionale, sentite le attività presenti sul territorio e le associazioni di categoria.

**2.** Gli esercizi di vicinato e gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti nell'area di un centro commerciale naturale (determinato con deliberazione della Giunta Comunale) devono rispettare gli standard minimi approvati dalla giunta comunale, sentite le associazioni di categoria, nel rispetto dei criteri di progressivo innalzamento dei livelli qualitativi delle caratteristiche strutturali di finitura e di arredo.

**3.** Il rispetto di dette prescrizioni è condizione per poter esercitare la relativa attività, fatte salve le attività esistenti.

**4.** Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 500,00.

## **Capo X - SANZIONI**

### **Art. 34 - Sanzioni amministrative**

**1.** Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.

**2.** La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

**3.** Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

**4.** Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.

**5.** In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

## **Capo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 35 - Rinvii ad altri regolamenti**

**1.** Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle stabilite dai regolamenti: ed alle ordinanze comunali vigenti.